

COMUNE DI CANTÙ

(Provincia di Como)

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO N. 7 REG. GENERALE N. 85 IN DATA 23-09-2022

Oggetto: Risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo dell'acqua potabile nuove misure e contestuale revoca parziale dell'Ordinanza n. 5 reg. generale n. 56 del 27.06.2022

IL SINDACO

VISTI: il D. Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 98 che prevede che "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)", il DPCM 04.06.1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e nello specifico il punto 8.2.10 che prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 917, del 24.06.2022 con cui è stato dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio regionale sino al 30 settembre 2022 (salva eventuale proroga nel caso permanga la situazione di crisi idrica) a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 5 reg. generale n. 56 del 27.06.2022;

PRESO ATTO della nota prot. n. 45234 del 13.09.2022 con cui il Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato Como Acqua S.r.I comunica che lo stato delle captazioni che alimentano la rete di distribuzione idrica denota un significativo miglioramento e conferma la possibilità di modifica dell'ordinanza con cui è stato imposto il divieto assoluto all'utilizzo dell'acqua per scopi diversi da quelli alimentari ed igienico-sanitari, consentendo gli stessi limitatamente al periodo dalle 21.00 alle ore 06.00;

CONSIDERATO il permanere dello stato di carenza idrica, seppur in parziale miglioramento;

CONSIDERATO che un corretto uso delle risorse naturali resta una necessità primaria e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi soprattutto in una situazione di carenza;

RITENUTO OPPORTUNO consentire l'utilizzo della risorsa idrica per usi diversi da quello alimentare ed igienico-sanitario nel periodo serale/notturno, confermando nel periodo diurno di maggior fabbisogno le misure di limitazione dei consumi, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico;

VISTO l'art. 30 dello Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18.08.2000 art. 50;

DISPONE

la revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale n. n. 5 reg. generale n. 56 del 27.06.2022 limitatamente alla fascia oraria tra le 21.00 e le 6.00;

COMUNICA

che è consentito l'utilizzo il prelievo e di consumo di acqua potabile dalle ore 21.00 alle ore 6.00 per usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico tra cui:

- l'irrigazione ed annaffiatura di giardini e prati;
- il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
- il lavaggio di veicoli privati;
- il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private;

RICORDA

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, che permane il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile dalle ore 6.00 alle ore 21.00 per tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico.

INVITA

la Cittadinanza ad adottare comportamenti per limitare il consumo indiscriminato di acqua potabile ed un uso razionale e corretto della stessa, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini

AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7.8.1990 n.241 contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (L. 6/12/1971 n. 1034 e D.Lgs. 02/07/2010 n. 104), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971 n.1199);

che i contravventori saranno sanzionati con le modalità previste dalla legge 689/81, con una somma da € 25 a € 500 ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., fatta salva l'eventuale applicazione dell'art 650 del Codice Penale;

INVITA

l'adozione di efficaci misure di controllo da parte della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, tese a far rispettare l'ordinanza medesima, nonché a perseguire eventuali prelievi abusivi (idranti, ecc.).

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente:
- l'invio di copia del presente provvedimento:

- alla Regione all'indirizzo presidenza@pec.regione.lombardia.it;
- alla Prefettura di Como;
- al gestore del Servizio Idrico Integrato Como Acqua Srl;
- al Comando Polizia Locale.

IL SINDACO

Alice Galbiati

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i